



Al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

di concerto con

il Ministro dell'Economia e delle Finanze

VISTO l'articolo 2, commi 64, 65 e 66 della legge 28 giugno 2012, n. 92;

VISTO l'articolo 1, comma 183, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

VISTO l'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 2013, n. 85;

VISTO l'articolo 2, comma 13, del decreto interministeriale n. 83473 del 01.08.2014 che prevede la competenza ministeriale *“nel caso di crisi che coinvolgano unità produttive site in diverse regioni o province autonome”*;

VISTA la sentenza del T.A.R. Puglia n. 81 del 27.01.2016;

VISTA la nota della Direzione Generale degli Ammortizzatori Sociali e I.O. prot. n. 11926 del 30.05.2016;

VISTO l'accordo intervenuto in sede governativa presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in data 28.02.2017, relativo alla società **CO.PA.T. Soc. Coop.**, per la quale sussistono le condizioni previste dalla normativa sopra citata, ai fini della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa;

VISTA l'istanza di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa, presentata dall'azienda **CO.PA.T. Soc. Coop.**;

RITENUTO, per quanto precede, di autorizzare la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati;

DECRETA

ART.1

Ai sensi dell'articolo 2, commi 64, 65 e 66 della legge 28 giugno 2012, n. 92, dell'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 2013, n. 85 e dell'articolo 2, comma 13, del decreto interministeriale n. 83473 del 01.08.2014 è autorizzata, per il periodo dal 01.05.2014 al 31.12.2014, la concessione del trattamento straordinario



Al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

di concerto con

il Ministro dell'Economia e delle Finanze

di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in data 28.02.2017, in favore di un numero massimo di 8 unità lavorative, della società **CO.PA.T. Soc. Coop.**, dipendenti presso:

- Nardò (LE): n. 8 soci lavoratori con contratto *full time*, sospesi con riduzione media del 42% dell'orario di lavoro nei mesi di maggio e giugno e del 100% nel restante periodo.

In applicazione di quanto sopra, gli interventi a carico del Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione sono disposti nel limite massimo complessivo di euro 104.711,64 (centoquattromilasettecentoundici/64).

Codice Fiscale: 05097250152

Matricola INPS: n.8133991215

Pagamento diretto: SI

ART. 2

L'onere complessivo, pari ad euro 104.711,64 (centoquattromilasettecentoundici/64), è posto a carico del Fondo sociale per l'Occupazione e Formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2.

ART. 3

Ai fini del rispetto del limite delle disponibilità finanziarie, individuato dal precedente articolo 2, l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e al Ministro dell'Economia e delle Finanze.



Al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

di concerto con

il Ministro dell'Economia e delle Finanze

Il presente decreto sarà pubblicato sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
www.lavoro.gov.it

Roma, 04.05.2017

F.to Il Ministro del Lavoro
e delle Politiche Sociali
Giuliano Poletti
F.to Ministro dell'Economia
e delle Finanze
Pier Carlo Padoan